

AVVISO

POZZI AD USO DOMESTICO

(D.C.R. 107 del 05.11.2009 e D.G.R. 383 del 23.02.2010)

Si rende noto che, ai sensi del Piano di Tutela delle Acque, art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione, **il riconoscimento dell'uso domestico** (ex. art. 93 del R.D. 1775 del 11.12.1933) è limitato **esclusivamente** ai pozzi da realizzare in **aree non servite da acquedotto**.

Per tali pozzi la **portata massima istantanea** consentita non può superare il valore di **Q.max=0,6 litri/sec.**

La realizzazione di un pozzo per usi domestici deve essere **preventivamente comunicata al Genio Civile** almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, **allegando una dichiarazione del gestore del servizio idrico** attestante l'esistenza di una delle seguenti situazioni:

- esiste l'acquedotto, ma lo stesso non può soddisfare il fabbisogno richiesto per gli usi domestici;
- non esiste l'acquedotto e il gestore dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento.